

# IL COMMERCIO FRIULANO

Direzione e Amministrazione via C. Ciano 7 - Tel. 18-30  
O/O postale 9-5469 - Casella Postale n. 5, Udine - Abbonamenti: Annuo L. 18 - Semestrale L. 10 - Gli abbonamenti non disdetti per lettera un mese prima della scadenza si intendono rinnovati per un altro anno.

PERIODICO QUINDICINALE DI POLITICA ECONOMICA

PUBBLICITÀ: Prezzo per m.m. d. altezza (larghezza una colonna): Commerciali L. 1- il mm. - Finanziari, Necrologie - Concorsi - Atte - Comuni - Sentenze, ecc. Lire 2.50 il mm. - Cronaca L. 2.50 il mm. - Rivolgersi a Bogarelli e Chizzoni, via S. Francesco 1 g - UDINE - Tel. 9-39

ANNO XXI - N. 12

UDINE, 8 GIUGNO 1942 - XX

Sped. in abb. postale II. gruppo

## L'azione del Regime per disciplinare la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli

Le disposizioni emanate dal Regime per controllare il buon andamento della distribuzione interna dei prodotti ortofrutticoli presentano prerogative della più alta importanza: sono tempestive; fanno assegnamento sulla consapevolezza dei produttori; e prevedono che il passaggio della frutta e delle verdure dalla produzione al consumo continui ad essere effettuato per i normali canali.

### Appello ai produttori

E' proprio tra la fine del mese di maggio e l'inizio di quello di giugno, che dai mercati di consumo scompaiono le ultime partite di frutta invernali — agrumi e mele — per lasciar posto a quelle primaverili-estive: già le ciliege e le fragole hanno cominciato ad apparire!

Ma le prime ad arrivare sono quelle dei frutteti situati a breve distanza dai centri di consumo: vere e proprie "primizie", che gli stessi produttori portano al mercato, sicuri di trovarne una richiesta immediata e generosa. Davanti ad un bel cartoccio di fragole profumate o di ciliege bianche e rosse, anche la più saggia massaiusa pensa al sorriso dei bimbi, piuttosto che al viso un po' imbronciato del marito, e paga senza troppo discutere...

In tempo di pace non è gran male: in tempo di guerra, invece, è bene andare adagio, assai adagio, ché v'è il pericolo di aprire la campagna frutticola ed orticola sulla base di "punte", per troppe ragioni poco disposte, poi, ad abbassarsi...

E pazienza se si trattasse di sole ciliege e di sole fragole, ma si tratta di tutta la ricca, profumata, colorita e zuccherata gamma dei prodotti ortofrutticoli del nostro suolo, tanto ricchi di vitamine: di qualcosa, cioè, di indispensabile all'alimentazione nazionale. Ve ne ha da essere per tutti: non solo per i pochi privilegiati che possono permettersi il lusso di pagarla a prezzi di affezione, ché tutti ne hanno bisogno, ed in modo particolare proprio le categorie meno abbienti.

Il Comitato interministeriale ha dunque parlato in tempi, ed assai chiari: ai medi e piccoli produttori che, in questi giorni di saldatura direttamente riforniscono i mercati di consumo ad essi più vicini, si è presentata un'ottima occasione per dare prova del loro civismo e del loro senso di responsabilità.

E le prime notizie raccolte dai competenti organi della Capitale sembrano non deludere le aspettative del Regime: buon segno; ottimo auspicio per l'avvenire.

### Per i "normali canali"

Speriamo dunque che l'appello alla sensibilità dei produttori dia i risultati dovuti e che ogni manovra d'imboscamento venga ad esser così stroncata. Regolarizzata così la ripartizione della produzione ortofrutticola gli organi del Regime provvederanno affinché la disciplina della produzione venga realizzata attraverso i "normali canali", d'immissione al consumo: quindi le aziende grossiste potenziate dagli Enti collettivi di cui ora la categoria è stata dotata.

Chi non sa della "Cneipo", che — quantunque costituita da appena pochi mesi — ha già provveduto, per esempio, a distribuire sul mercato interno, ben ventimila quintali di cipolle, ed ha con successo regolato la distribuzione delle arance siciliane secondo il piano di approvvigionamento del consumo nazionale predisposto dal Ministero dell'Agricoltura, con la collaborazione della Federazione di categoria?

Chi non sa dell'attività felicemente svolta dalla Compagnia Italiana per il commercio delle patate che dalla campagna dell'anno scorso, per incarico del Ministero dell'Agricoltura, ha provveduto ad importare dall'estero oltre duecentomila quintali di patate da semina, e circa centocinquanta mila da consumo, effettuandone anche la distribuzione fra i coltivatori, ed i commercianti interessati?

E chi non sa che, a giusto riconoscimento dei molti servizi con encomiabile prontezza e diligenza resi al Paese in guerra, il Ministero dell'Agricoltura e quello degli Scambi e delle Valute vanno di continuo affidando alla Federazione ed agli Enti

economici di categoria, sempre nuovi e più delicati incarichi, sostanzialmente diretti a realizzare, nel modo più conveniente l'indispensabile equilibrio fra esportazioni, importazioni e consumo interno dei prodotti ortofrutticoli?

Orbene è con precedenti di questo genere — e presentando una solida compagine di ben disciplinate ed attrezzate aziende — che il nostro commercio affronta le prove dell'attuale campagna ortofrutticola, sicuro di riuscirci ancora una volta, come all'epoca delle inique sanzioni.

E tanto meglio vi riuscirà quanto più operante sarà la fiducia dei pubblici poteri nei "canali", che esso ha apprestato, e nell'operante spirito di responsabilità con cui attraverso a tali "canali", organizzerà la immissione al consumo interno ed a quello internazionale dei prodotti che l'agricoltura metterà — anch'essi disciplinatamente — a sua disposizione.

Mercator

## TRA DUE GUERRE...

### Venticinque anni di vita economica e bancaria in Friuli

Maggio 1915 - Giugno 1940

#### II.

Dal raffronto emerge che nel maggio 1915 operavano nella nostra Provincia n. 50 sportelli bancari e che questi erano saliti a 129 nel giugno 1940.

E' giustificato tale aumento? Corrisponde tale attrezzatura bancaria alle esigenze economiche della regione friulana?

E' certo, che una azienda bancaria eliminerà dal suo organismo sociale una dipendenza, se questa dimostra d'essere passiva e, quindi, superflua. Però può anche darsi il caso che, per le esigenze della sua organizzazione periferica, una azienda, conservi in una determinata piazza una dipendenza anche se economicamente passiva; ciò potrà indirettamente giovare al complesso aziendale anche se la singola sede o filiale dia risultati negativi.

Prima della guerra 1915-18, come già abbiamo accennato, svolgevano attività in Friuli numerosi scontisti privati, sia Ditte individuali che complessi sociali. Tali Enti o Ditte singole, che non raccoglievano depositi, ma mutuavano denaro con fondi propri o con fondi attinti al risconto presso Banche del Capoluogo, sono andati gradatamente scomparendo durante il periodo bellico ed al loro posto sono sorte dipendenze di quelle Banche, che, in tali scontisti, avevano propri corrispondenti locali.

Il decentramento capillare, che anche in Friuli, come già altrove, ebbe grande sviluppo nel dopoguerra è stato, a nostro avviso, utilissimo per il graduale potenziamento di ogni attività produttiva, industriale, commerciale ed agricola.

La Banca, che arriva anche al modesto e piccolo centro, in grado, naturalmente, di assicurarne un minimo di attività economica, ha vinto la più grande battaglia contro la tesaurizzazione del denaro.

In certe zone del Friuli tale forma antieconomica ed antisociale, aveva assunto forme preoccupanti ed è stata appunto l'opera paziente e tenace delle piccole Banche (anche delle benemerite Casse Rurali) a vincere la diffidenza dei risparmiatori ed a portare nella circolazione degli affari,

nuova linfa vitale, il denaro imboscato. Grande vittoria dunque e ciò deve essere segnalato.

Il risparmio ammucciato e nascosto, il risparmio tesoreggiato, inoperoso e sterile, costituisce una rinuncia ed una diserzione agli obblighi che il risparmio stesso rappresenta nel ciclo produttivo di una Nazione.

Quello che conta e giova è soltanto il risparmio, che, impiegandosi comunque per procurarsi un reddito, si trasforma fecondamente in capitale per potenziare il lavoro umano.

#### Situazione economica della Provincia nei riflessi bancari

Nell'anno 1913, per non risalire più indietro, la situazione economica generale e, quindi anche quella del nostro Friuli, non si presentava favorevolmente.

Le Relazioni di Bilancio delle varie Banche del Regno davano notizia di «permanente crisi monetaria che tiene il mondo degli affari in uno stato di agitazione», di «scarsità di denaro e diffidenza nel pubblico» per concludere, sintetizzando, che «durante il 1913 si era constatato uno stato di grave depressione».

Quindi contrazione di lavoro, attività difficile, massima prudenza.

L'anno 1914 aveva accennato a qualche miglioramento nella pesantezza generale, grazie anche ad una annata agricola assai favorevole.

Ma lo scoppio della guerra paralizzò ogni iniziativa e le ripercussioni del grande conflitto si dimostrarono subito gravissime.

Negli ultimi cinque mesi dell'annata, il funzionamento delle Banche dovette essere disciplinato dal decreto di moratoria, reso necessario dalle circostanze particolari che colsero alla sprovvista l'organizzazione finanziaria del paese.

Da parte di tutte le Banche i Decreti di moratoria vennero applicati con l'interpretazione più liberale, con un criterio della

maggiore larghezza così da rendere, specie al ceto commerciale, il meno gravoso possibile lo svolgimento degli affari.

Il rimpatrio anticipato ed in massa dei nostri emigranti, verificatosi in un momento tanto difficile, rese necessari particolari provvedimenti ed a quest'opera patriottica tutte le banche friulane contribuirono largamente.

Il 24 maggio 1915, ineluttabili necessità storiche ed il raggiungimento dell'unità nazionale, decisero l'Italia ad entrare in guerra. Il conflitto, iniziato lungo tutto l'arco alpino e la linea dell'Isonzo, diede subito alla nostra Provincia carattere d'immediata retrovia dell'esercito operante mentre in essa si stabilivano tutti i Comandi e Servizi.

Caratteristica dell'azione svolta da tutte le Banche fu quella di contribuire alla resistenza economica ed alla tranquillità delle nostre popolazioni. Conseguenza prima

La parola d'ordine non può essere che questa: disciplina. Disciplina all'interno per avere di fronte all'estero il blocco granitico di un'unica volontà nazionale.

MUSSOLINI

dell'intensificarsi degli scambi e del largo movimento di capitali fu un graduale, sensibile aumento nei depositi a risparmio, aumento che si fece progressivo durante tutto il periodo della guerra combattuta sul fronte dell'Isonzo fino cioè alle giornate di Caporetto dell'ottobre 1917.

In tale periodo, presso tutte le Banche della Provincia, l'affluenza di denaro fu costante e gradatamente crescente mentre le operazioni di prestito andavano altrettanto gradatamente diminuendo. Fenomeno naturale del tempo di guerra particolarmente accentuato in Friuli, che aveva in casa tutto il movimento conseguente alle operazioni belliche.

E vennero i giorni tristi ed angosciosi dell'ottobre 1917.

Tutte le aziende bancarie della Provincia, invasa dal nemico, abbandonarono, coi mezzi più occasionali, le loro residenze per iniziare l'esilio doloroso nelle varie città del Regno. Furono giornate d'indimenticabile tristezza!

A Bologna, Firenze e Roma si trasferirono le Banche Friulane per ricostituire dapprima, con gli elementi essenziali posti in salvo, i dati contabili amministrativi e poi riorganizzare i vari servizi per essere in grado di aiutare la clientela sparsa in ogni regione d'Italia. Tutte le Banche dimostrarono allora la più larga correttezza nell'applicazione delle speciali disposizioni emanate dal Governo.

Un anno durò l'esilio, ma mai venne meno in tutti la certezza del ritorno, la fiducia nella vittoria, la speranza di poter riprendere al più presto quell'opera di riordinamento e restaurazione della piccola patria friulana, che aveva tanto sofferto.

E venne la vittoria, luminosa e decisiva, e, prime fra i primi, le nostre Banche ritornarono in Friuli ove le attendeva un vasto programma di lavoro, per partecipare, con ogni mezzo e con ogni entusiasmo, alla rinascita economica della Regione.

E' qui doveroso ricordare quanto, fin dal periodo dell'esilio, eminenti personalità friulane praticamente predisposero per la ricostruzione economica del nostro Friuli.

Uno dei problemi più gravi ed urgenti nel campo dell'economia agraria, era quello del ripopolamento delle stalle. Alla vigilia di Caporetto il Friuli aveva 220.000 capi bovini; dopo un anno di dominazione nemica essi erano ridotti a circa 15.000!

Il patrimonio zootecnico, sollecitamente ricostituito doveva rappresentare, per la rinascita del Friuli, un elemento preminente.

Sotto gli auspici della Amministrazione Provinciale friulana ricostituitasi allora in Firenze, finanziata dalla Banca d'Italia a ciò autorizzata da apposita legge, e con il concorso dell'Ispettorato Zootecnico, della Cattedra ambulante di agricoltura e di esperti allevatori fin dall'aprile 1918 fu ini-

ziata in Toscana, la raccolta di soggetti della razza bovina pezzata così da formare un nucleo riproduttore da riportare in Friuli al rimpatrio. Ben 5000 giovenche vennero in tal modo assicurate alla nostra Provincia e fu quello il nucleo riproduttore, che rese possibile il ripopolamento delle nostre stalle, preservando la tanto pregiata razza Simmenthal da ogni pericolo di distruzione.

In questa breve memoria, che raccoglie elementi della vita economica del Friuli fra le due guerre, è doveroso ricordare ai Friulani delle nuove generazioni l'opera assidua ed affezionata, l'iniziativa coraggiosa ed intelligente, che preparò, fin dai tristi giorni dell'esilio, gli elementi essenziali perché «il popolo friulano, prostrato dalle dolorose vicende, potesse un giorno risorgere». (Cfr. Per la restaurazione agraria delle Provincie invase. Discorso del comm. Luigi Spezzotti, Presidente della Deputazione Prov. di Udine al 48 Congresso degli Agricoltori Friulani - Roma 14 aprile 1918).

La ripresa di ogni attività, lo sviluppo e l'incremento, sotto ogni forma, della vita economica, dovevano trovare nelle Banche Friulane appoggio e cooperazione. Con tali direttive esse si posero al lavoro, sviluppando e dando forma concreta ad iniziative studiate nell'anno di esilio mentre fiduciose attendevano l'ora della vittoria e della liberazione. La fine della guerra e la graduale ripresa dell'attività commerciale, l'opera di sistemazione imposta dagli avvenimenti nell'economia della Provincia, la riorganizzazione di tutti i rapporti fra risparmio e credito richiesero alle nostre Banche, piccole e medie, a carattere provinciale o locale, un riesame di programmi e di mezzi ed un riordinamento di sfere d'influenza in rapporto a quanto già era stato fatto o si stava facendo in altre zone d'Italia.

(Continua)

Luigi Bon

Questa seconda puntata dell'interessante relazione dovrebbe essere preceduta dall'elenco particolareggiato delle Banche aperte dal maggio 1915 al giugno 1940 che per ragioni di spazio abbiamo ommesso.

A chi interessa avere lo studio completo potrà rivolgersi all'Accademia di Udine che ne cura l'edizione.

### Poesia e commercio nei secoli passati

#### Sonetto ad un benemerito

Antonio Zanon, come si ricorderà, fu un insigne economista friulano che sviluppò il commercio friulano dei vini e delle sete. Egli fu veramente un uomo di studio e di larghe vedute che ha fatto molto onore al Friuli ed alla Repubblica Veneta che egli servì fedelmente. Duecentocinquanta anni or sono il veneziano Lorenzo Vignola pubblicava il seguente sonetto dedicandolo precisamente al signor Antonio Zanon benemerito promotore del commercio. Per curiosità lo riproduciamo; anche perchè onora un glorioso figlio del Friuli:

Spirto gentil, che nell'eterna sfera  
Fra Palme elette hai placato soggiorno  
Al dolce loco ov'abitasti un giorno,  
Volgi la luce umilmente altera

Mira di folti gelsi immensa schiera  
Fra monti e valli, ed ogni pian adorno,  
Mira il natio liquor portarsi intorno  
Alla Senna, al Tamigi, all'Onda Ibera.

Vedi l'arti fiorir, ridere il suolo,  
Vedi deposta la barbarie antica  
Udine tua vestir forma più bella

Questo de' tuoi studi, fors'è ch'è dica  
Questo de' tuoi sudori è frutto solo,  
Onde suo dolce Padre Udine t'appella.

# ABBIGLIAMENTO

## Elenco dei commercianti dei prodotti tessili della provincia di Udine considerati grossisti ai fini dei rifornimenti

Publichiamo l'elenco dei commercianti di prodotti tessili e dell'abbigliamento della provincia di Udine soggetti a tesseramento considerati grossisti ai fini dei rifornimenti, secondo la procedura determinata dalla circolare del Comcordit N. 12 del 10 Novembre 1941-XX.

L'elenco è stato compilato dall'apposita Commissione costituita presso la Federazione Nazionale Fascista dei Commercianti Tessili e dell'Abbigliamento e sostituisce ed annulla ogni altro precedente.

- AGNOLA L. & C.**  
Via S. Francesco d'Assisi, 5-A  
**UDINE**
- BEGHI GIOVANNI**  
Via Aquileia, 85  
**UDINE**
- BENEDETTI & QUERINI**  
Via B. Stringher, 16-a  
**UDINE**
- CAMAVITTO DANIELE**  
Via Zanon, 6  
**UDINE**
- CANEVA CORIOLANO**  
Piazza Roma, 35  
(Udine) **LATISANA**
- CIURLI AMILCARE**  
Via Savorgnana, 7  
**UDINE**
- COSANI LUCIANO**  
Piazza Vitt. Emanuele III, 33  
(Udine) **TRICESIMO**
- DA POZZO PIETRO**  
Via Cavour  
(Udine) **TOLMEZZO**
- LINDA ANGELO**  
Via Zanon, 3  
**UDINE**
- LINUSSIO DANTE SUCC.**  
Via Roma, 27  
(Udine) **TOLMEZZO**
- MARCHETTI A. G.**  
Piazza Marconi, 6  
**UDINE**
- MARCHI ANTONIO CESARE**  
Corso Vitt. Emanuele, 19  
(Udine) **PORDENONE**
- PELIZZO GIOVANNI**  
Via Poscolle, 2  
**UDINE**
- POLETTI VEGLIA IN GARBIN**  
Via Poscolle, 30  
**UDINE**
- QUERINI VITTORIO**  
Piazza Vitt. Emanuele, 6  
(Udine) **CODROIPO**
- RALLO LUIGI**  
Via del Mercato, 8  
(Udine) **PORDENONE**
- RIZZOTTI PIERO**  
Via Umberto I, 1  
(Udine) **PORDENONE**
- ROMANIN A.**  
C. Garibaldi, 10  
(Udine) **PORDENONE**
- SPEZZOTTI LUIGI S. A. Comm.**  
Via Ciano, 15  
**UDINE**
- Società anonima  
**TELLINI ED. & C. Succ.**  
Via Quintino Sella, 1  
**UDINE**
- Società anonima **TURCATO UMBERTO**  
Via Brenari, 12  
**UDINE**
- Società anonima **ZAMOLO ANGELO**  
Via Vitt. Emanuele, 2  
(Udine) **TOLMEZZO**
- Società anonima **ZORATTO ROBERTO**  
Via Zanon, 2  
**UDINE**

non vendono al pubblico o a grossisti, devono:

- 1) Denunciare la vendita, compilando il mod. 7.
  - 2) Denunciare la consegna, compilando il mod. 9.
  - Quando acquistano da altri fornitori devono:
  - 3) Denunciare l'acquisto compilando il mod. 8.
  - 4) Denunciare il ricevimento, compilando il mod. 10.
  - 5) Inoltre i produttori sono tenuti a comunicare entro i primi 5 giorni di ogni mese, le loro disponibilità, espresse in punti, di prodotti tesserati alla fine del mese precedente, quali risultano dai rispettivi registri di carico e scarico, con le indicazioni relative all'entrata e all'uscita dei prodotti medesimi durante il mese, valendosi del modulo 12 pure istituito dal Comcordit.
- Ai medesimi obblighi sono assoggettati i laboratori di confezioni che non vendono al pubblico, per le vendite effettuate a grossisti e per gli acquisti che effettuano da produttori o da grossisti.

### Obblighi dei grossisti.

So conferma che tutti i grossisti che vendono manufatti tessili, oggetti di vestiario o calzature a tesseramento ad altri grossisti o a laboratori di confezioni che non vendono al pubblico, devono:

- 1) Denunciare la vendita, compilando il mod. 7.
- 2) Denunciare la consegna, compilando il mod. 9.
- Quando i grossisti acquistano da produttori, da laboratori di confezioni che non vendono al pubblico, o da altri grossisti, devono:
- 3) Denunciare l'acquisto, compilando il mod. 8.
- 4) Denunciare il ricevimento, compilando il mod. 10.
- 5) Anche i grossisti, al pari dei produttori, sono tenuti a comunicare entro i primi 5 giorni di ogni mese, le loro disponibilità espresse in punti di prodotti tesserati alla fine del mese precedente, quali risultano dai rispettivi registri di carico e scarico istituiti dal Comcordit, con le indicazioni relative all'entrata ed all'uscita dei prodotti medesimi, durante il mese, valendosi del modulo 12, pure istituito dal Comcordit.

### Norme per l'esatta compilazione dei Moduli di Denuncia 7, 8, 9, 10

Nella compilazione dei moduli 7, 8, 9 e 10, occorre tener presente che i primi due (modulo 7, denuncia di vendita; modulo 8, denuncia di acquisto) vanno adoperati per denunciare al Comcordit il sorgere dell'impegno relativo ai singoli contratti di compravendita, sia che si tratti di compravendita con rilascio della relativa copia commissione, sia che si tratti di contratti effettuati a mezzo corrispondenza o verbalmente.

I moduli n. 9, denuncia di consegna, n. 10, denuncia di ricevimento, vanno adoperati invece per comunicare al nostro Comitato l'effettivo passaggio di possesso della merce venduta. Quindi anche nel caso che la vendita e la consegna della merce avvengano contemporaneamente, permane l'obbligo, da parte del venditore, di trasmettere al Comcordit, sia il modulo 7 attestante il sorgere dell'impegno, che il modulo 9 segnalante l'avvenuto passaggio di possesso della merce, e da parte del compratore, sia il modulo 8, che il modulo 10, debitamente compilati.

Le denunce di vendita (modulo 7) e le denunce di acquisto (modulo 8) vanno contrassegnate con una numerazione strettamente progressiva senza ripetizione né salti di numeri.

Le denunce di consegna (modulo 9) e le denunce di ricevimento (modulo 10) debbono sempre indicare il numero della denuncia, rispettivamente di vendita n. 7 e di acquisto n. 8, di cui rappresentano l'esecuzione parziale o totale.

Nel caso di consegne o di ricevimenti di merci relative a contratti verbali o scritti stipulati anteriormente al 30 no-

vembre 1941-XX (che non dovevano ancora venire denunciati con i nostri moduli), le rispettive denunce, in luogo del riferimento al numero della denuncia di contratto, indicheranno « contratto preesistente al 30 novembre 1941-XX ».

Dette denunce (moduli 7, 8, 9 e 10) vanno compilate in triplice copia, di cui una, secondo la dicitura che la contrassegna è « da trattarsi dalla ditta e da presentarsi agli Ispettori del Comcordit, a loro richiesta », mentre le altre 2 copie vanno spedite unite e completamente compilate a ricalco, al nostro Comitato, con lettera raccomandata entro il 10, il 20, il 30 di ogni mese.

# IMPOSTE E TASSE

## Accordo 10 aprile 1942-XX, n. 63349, complementare di quello 27 dicembre 1941-XX, n. 71846 (Frumento-Segala-Granoturco-Riso).

L'accordo 10 aprile 1942-XX, n. 63349, è complementare di quello 27 dicembre 1941-XX, n. 71846, stipulato per il pagamento dell'imposta sulle entrate derivanti dalle vendite di frumento, granturco, segala e relative farine e paste alimentari e dalle vendite di riso.

Col nuovo accordo, entrato in vigore il 15 aprile 1942-XX, si è ripristinato, anche per l'anno 1942, il sistema di corresponsione del tributo con aliquota « una tantum » anche per quanto concerne il commercio dei sottoprodotti conglobando alla imposta dovuta per i prodotti primari quando questi vi sono soggetti.

Devesi porre in particolare rilievo che le nuove quote fisse di imposta determinate dagli articoli 1 e 2 dell'accordo assorbono anche l'imposta non corrisposta nei modi normali dal 1. gennaio al 15 aprile 1942-XX, in dipendenza di atti economici relativi al commercio dei sottoprodotti del frumento, della segala, del granturco e del riso, escluso per altro il rimborso della imposta eventualmente a tale titolo pagata.

Ecco il testo dell'accordo:

### Art. 1.

Le quote fisse d'imposta sull'entrata determinate dagli articoli 1 (frumento) e 4 (segala), dell'accordo 27 dicembre 1941-XX, n. 71846, nonché dall'art. 4 (granturco) del decreto Ministeriale 19 febbraio 1942-XX sono elevate come segue:

Frumento da L. 7.55 a L. 7.75 al q.le; Segala da L. 6.10 a L. 6.30 al q.le; Granturco destinato alla produzione di farine da miscela ed altri usi da L. 5.15 a L. 5.35 al q.le; Granturco destinato alla produzione di farine da polenta da L. 2.30 a L. 2.50 al q.le.

### Art. 2.

Per le cessioni od assegnazioni di frumento, segala, granturco e riso sotto indicate fatte dagli ammassi, l'imposta è dovuta nella misura per ciascun gruppo indicata:

a) cessioni od assegnazioni di frumento, di segala e di granturco effettuate sia allo Stato, sia ai privati consumatori per il proprio diretto consumo, esenti da imposta a norma dell'ultimo comma degli articoli 1, 4 e 7 dell'accordo 27 dicembre 1941-XX, n. 71846: L. 0,20 al quintale;

b) cessioni od assegnazioni di risone effettuate nei confronti di chiunque, egualmente esenti da imposta sull'entrata ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 19 febbraio 1942-XX, n. 53: L. 0,30 al quintale;

c) cessioni od assegnazioni di frumento, di segala, di granturco e di riso destinati alla produzione di farina da esportare all'estero, in Albania, nell'Africa Italiana, nelle Isole dell'Egeo e nel territorio della Città di Zara, esenti a norma di legge dall'imposta sull'entrata: per il frumento, la segala e il granturco, L. 0,20 al quintale; per il riso: L. 0,30 al quintale.

### Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 12 dell'accordo 27 dicembre 1941-XX, n. 71846 sono abrogate.

Le quote fisse d'imposta sull'entrata determinate al precedente articolo 1 assorbono anche l'imposta afferente gli atti economici concernenti il commercio dei corrispondenti sottoprodotti.

Le quote determinate al precedente articolo 2, attesa l'esenzione da imposta per quanto concerne il prodotto, assorbono l'imposta concernente il commercio dei sottoprodotti.

Ogni singola denuncia potrà riferirsi soltanto a voci merceologiche rientranti in una sola delle 12 categorie stabilite dal nostro Comitato, che le ditte troveranno indicate nelle prime pagine del rispettivo libro di carico e scarico.

Occorre indicare specificatamente le singole voci merceologiche, attenendosi alle dizioni contemplate dalla tabella A delle norme ministeriali relative, precisando, quando trattasi di tessuti, la loro effettiva altezza e corrispondente peso per metro lineare, o per metro quadrato, qualora trattasi di tappeti o arazzi, in modo da indicare inequivocabilmente il punteggio unitario che deve essere applicato.

Ogni denuncia deve sempre indicare la quantità della merce trattata, il punteggio unitario applicato, e il punteggio totale.

vengono successivamente nazionalizzate, e che per i trasferimenti verificatisi nel periodo di temporanea importazione hanno assolto l'imposta nella misura normale del 2%, viene in effetti a crearsi uno stato di sperequazione tributaria in confronto di quelle stesse merci che sono sin dall'inizio importate definitivamente e per le quali, con la corresponsione della quota fissa d'imposta all'atto dello sdoganamento, restano esenti tutti i successivi passaggi che si verificano nel Regno.

Ciò stante, al fine di eliminare tale difforme trattamento tributario, ha ammesso che dal 1 giugno 1942 per i prodotti soggetti al regime di imposta sull'entrata in quota fissa « una tantum » a norma dei vigenti accordi, i quali vengono successivamente nazionalizzati col corrispondente incameramento della quota stessa, possa farsi luogo al rimborso dell'imposta assolta nella misura normale del 2% per i passaggi verificatisi nel Regno nel periodo intercedente tra la data della prima temporanea importazione e quella della importazione definitiva.

Detto rimborso per altro è subordinato alle seguenti tassative condizioni:

- a) che la ditta nazionale acquirente risulti, come quella venditrice, ammessa al beneficio di effettuare importazioni temporanee;
- b) che il trasferimento nel Regno delle merci importanti si verifichi attraverso l'emissione di una nuova bolletta di tempo-

## Il silenzio è d'oro

**Il silenzio è d'oro, dice un proverbio. Ma in guerra il silenzio è molto più che oro; da esso può dipendere la vita dei nostri cari che combattono, esso è un'arma che contribuisce alla vittoria.**

rana importazione a scarico di quella originariamente emessa.

Si chiarisce che ai fini del rimborso in parola la vendita effettuata nel periodo di temporanea importazione col pagamento della normale imposta del 2% deve avere per oggetto la stessa merce originariamente importata, senza che abbia subita trasformazioni o manipolazioni di sorta.

Il rimborso resta sempre subordinato all'esame, caso per caso, delle singole domande, tempestivamente presentate, che dovranno essere corredate della originale bolletta doganale d'importazione definitiva e messa a scarico dell'ultima bolletta di temporanea importazione e di un certificato rilasciato dalla competente dogana dal quale risulti che le merci di cui alla detta bolletta di importazione definitiva sono le stesse che hanno formato oggetto di cessione nel Regno in regime di importazione temporanea, nonché delle originali fatture in base alle quali risulta assolta l'imposta sull'entrata nella misura del 2%.

## Assegnazione di fondami di olio per la conservazione dei formaggi

La Federazione Nazionale Fascista Grossisti dell'Alimentazione rende noto che, con recente determinazione, il Ministero delle Corporazioni ha deciso di mettere a disposizione dell'Ufficio Controllo Formaggi un contingente di fondami di olio per la capatura e la conservazione dei formaggi.

Le ditte interessate ad ottenere assegnazioni di fondami di olio per la conservazione dei formaggi dovranno pertanto trasmettere una richiesta circostanziata alla suindicata Federazione che ne curerà l'invio all'U.COF.

Occorre tener presente che le richieste fondami di olio debbono essere in stretta relazione con le necessità reali di ogni singola ditta e quindi in rapporto ai quantitativi di formaggi detenuti.

## DIFFONDETE IL COMMERCIO FRIULANO

# BANCA CATTOLICA DEL VENETO

SOCIETA' ANONIMA - Capitale Sociale L. 50.000.000  
Riserve L. 5.650.000

## SEDE SOCIALE e DIREZIONE GENERALE in VICENZA

Sedi: BASSANO DEL GRAPPA - BELLUNO - MESTRE (Venezia)  
PADOVA - ROVIGO - TREVISO - UDINE - VICENZA

Filiali minori nei principali centri delle rispettive zone

Emissione gratuita dei propri assegni circolari  
Tutte le operazioni di Banca alle migliori condizioni

# RUBRICA DEI QUESITI

## Imposta sull'entrata su combustibili venduti da dettaglianti per uso industriale.

**DOMANDA (A. L. Spilimbergo).** — Se siano comprese o meno, nell'abbonamento all'imposta sull'entrata stipulato, ai sensi del vigente accordo sindacale, le vendite di legna e carbone che il dettagliante di tali merci fa non al privato consumatore ma a ditte, che le impiegano per il funzionamento di automi a gassogeno.

**RISPOSTA.** — L'art. 16 dell'accordo sindacale 27 dicembre 1941 n. 71836, stipulato per pagamento nel corrente anno dell'imposta generale sull'entrata da parte di alcune categorie di dettaglianti di generi vari, disciplina il caso di "dettaglianti", che talora provvedono anche alla vendita all'ingrosso, e a vendite, ad artigiani o ad altri commercianti per la rivendita, chiarendo sostanzialmente che tali vendite non attribuiscono al dettagliante la qualità di grossista, di modo che in confronto di tali dettaglianti il canone di abbonamento all'imposta deve riguardare tutta la loro attività aziendale, comprese le accennate vendite dai medesimi effettuate nei confronti di altri commercianti, industriali e artigiani.

Perciò il canone di abbonamento deve essere liquidato in base alla capitalizzazione dell'intero reddito di R. M. e le vendite in questione non scontano altra imposta.

Al fine però di mettere in grado la Finanza di accertare in sede di controllo la provenienza delle merci acquistate presso dettaglianti da altre ditte (comprese quindi quelle esercenti autotrasporti per conto proprio o di terzi) e verificare se sia stato assolto il tributo, il Ministero delle Finanze con circolare 6 marzo 1942 n. 62138 ha disposto che le ditte che si riforniscono presso dettaglianti, che corrispondono l'imposta in abbonamento per tutte le vendite, debbono farsi rilasciare obbligatoriamente per i singoli acquisti regolari fatture, assoggettate alla tassa di bollo, col massimo di L. 2, che debbono essere dagli acquirenti conservate per cinque anni, previa numerazione progressiva in ordine d'arrivo, ai sensi dell'art. 26 della Legge 19 giugno 1940 n. 762.

E' ovvio pertanto, che se il venditore, non è soltanto dettagliante ma anche grossista le vendite suindicate sono soggette all'imposta nei modi normali, con rilascio di fatture, poiché l'abbonamento da lui stipulato, non in base alla capitalizzazione del reddito, ma in base a denuncia della entrata annua lorda, si riferisce esclusivamente alle vendite al minuto per il consumo privato.

A parte rispondiamo alle vostre successive richieste.

## Sussidi militari.

**DOMANDA (L. G.)** — L'anno scorso, a seguito ferite riportate in combattimento sul fronte Greco, è morto in un ospedale militare l'unico mio figlio, lasciando la moglie con due bambini. Alle Autorità competenti è stata inoltrata domanda per avere il sussidio, ma a tutt'oggi non è pervenuta risposta alcuna. Gradirei conoscere quali diritti può vantare al riguardo la vedova, quanto le spetta di sussidio mensile, quali pratiche deve esperire per ottenere la pensione.

**RISPOSTA.** — La corresponsione del sussidio ai parenti che ne hanno diritto, cessa con la morte del militare. Se i figli lasciati dal defunto sono in tenera età, la vedova può chiedere un sussidio straordinario — una volta tanto — all'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia, tramite questo Podestà e Segretario Politico. Le pratiche per la riscossione della pensione sono lunghe e laboriose. Vostra nuova potrà rivolgersi, per l'espletamento di esse, alla Segretaria del locale Fascio femminile, la quale ha, come tutte le Segretarie di detti Fasci, precise istruzioni al riguardo.

## Imposta di Ricchezza Mobile di Cat. C-2 - Contributo 2 per cento compenso per il periodo di ferie.

**DOMANDA (S. A., Udine).** — Si chiede se il compenso per il periodo delle ferie concorra con il salario ordinario per il calcolo del minimo imponibile agli effetti dell'applicazione dell'imposta mobiliare per il contributo 2% sui salari operai.

Si richiede anche se dall'importo del compenso per il periodo ferie debbano dedursi gli aumenti del 1939 e 1940 ai fini dell'applicazione dell'imposta mobiliare.

**RISPOSTA.** — Il compenso per il periodo ferie costituisce salario a tutti gli effetti ed ha quindi il medesimo trattamento del salario normale, sia per quanto attiene all'imposta mobiliare che per quanto concerne il contributo due cento.

Anche le quote di aumento salariali del 1939 e del 1940 applicate sul salario corrisposto nel periodo ferie, hanno il medesimo trattamento tributario di quelle applicate sul salario dei periodi lavorativi.

## Tassa di bollo - Ricevute di indennità di licenziamento.

**DOMANDA (S. L.)** — Quale è il trattamento delle indennità di licenziamento per quanto riflette la tassa di bollo sulle ricevute?

**RISPOSTA.** — Le ricevute sono soggette al bollo ogni qualvolta da tale documento risulta l'importo della indennità corrisposta, mentre è stato riconosciuto dal Ministero delle Finanze con la determinazione 18 aprile 1938-XVI, n. 74779, che sono esenti le dichiarazioni del percipiente di avere ricevuto ogni sua competenza sia per indennità di licenziamento che per ogni altro titolo derivante dai rapporti di lavoro.

## Materiale da costruzione.

**DOMANDA (A. L.)** — Sono esenti da imposta di consumo i materiali impiegati nella costruzione di locali adibiti a custodia di uno stabilimento?

**RISPOSTA.** — Non compete esenzione da imposta consumo sui materiali impiegati nella costruzione di locali adibiti a custodia di uno stabilimento, quando appena ultimati i lavori, detti locali vengono adibiti ad altro uso.

## Variazioni di canone sui dolci.

**DOMANDA (D. M.)** — Ha effetto la notifica di variazione di canone di abbonamento per l'imposta di consumo sui dolci effettuati dopo il 20 ottobre, anche se nella convenzione di abbonamento erasi stabilita una diversa data di scadenza della convenzione stessa?

**RISPOSTA.** — Tale notifica è nulla e di nessun effetto.

I Sigg. Abbonati che ci chiedono privatamente risposte o soluzioni di quesiti sono pregati ad accludere nelle richieste il francobollo per le risposte stesse.

## Aumenti e variazioni delle tasse di bollo

La Gazzetta Ufficiale pubblica il Regio Decreto-Legge 11 maggio 1942-XX, n. 501, contenente provvedimenti in materia di tasse di bollo.

Il decreto entrato in vigore dal 1 giugno stabilisce tra l'altro che le tasse di bollo sono aumentate come segue: da lire 1 a lire 2; da lire 2 a lire 3 a lire 4; da lire 4 a lire 6; da lire 5 a lire 6 a lire 8; da lire 8 a lire 12; da 12 a lire 18; da lire 18 a lire 24.

Le aliquote di tassa di bollo per le ricevute e quietanze ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili sono determinate come segue: quando la somma supera L. 1 e non L. 100; tassa fissa L. 0.30; supera L. 100 e non L. 1000: tassa fissa L. 1; supera L. 1000 e non L. 3000: tassa fissa L. 1.50; supera L. 3000 e non L. 300.000: tassa proporzionale di L. 0.50 per ogni mille lire o frazione di mille lire. Quando la somma supera lire 300.000 ovvero sia indeterminata od a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze: tassa fissa lire 150.

Le tasse di bollo per gli atti istruttori, le chiamate di causa e rinvii di cui agli articoli 118, numeri 5, 10 e 11; 119, nn. 4, 8 e 9; 120, nn. 3 e 6 della citata tariffa allegata A alla legge 30 dicembre 1923-II numero 3268, sono soppresse.

In sostituzione sono dovute le seguenti tasse di bollo: a) per ogni causa civile innanzi i pretori, L. 10; b) per ogni causa civile innanzi i Tribunali, L. 22; c) per ogni causa civile innanzi le Corti di Appello, L. 38.

La tassa graduale sulle cambiali ed altri effetti di commercio creati nel Regno e pagabili nel Regno è stabilita come segue:

1) Cambiali rilasciate da commercianti, emesse e pagabili nel Regno con scadenza non superiore ad un mese: L. 0.50 per ogni mille lire o frazione di mille lire,

oltre la tassa fissa di quietanza di centesimi 10.

2) Cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza non superiore ai sei mesi: fino a lire 200; tassa L. 0.40; oltre lire 200 fino a lire 400; tassa L. 0.80; oltre lire 400 fino a lire 600; tassa L. 1.20; oltre lire 600 fino a lire 800; tassa L. 1.60; oltre lire 800 fino a lire 1000: tassa L. 2.

Per somme superiori a lire 1000 o frazioni di lire 1000: tassa lire 2, per ogni mille lire o frazione di mille lire, oltre la tassa fissa di quietanza di cent. 10.

3) Cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a sei mesi e per quelle con data e scadenza in bianco o mancanti dell'una o dell'altra: il doppio delle tasse graduali per le cambiali con scadenza non superiore a sei mesi, di cui sopra al n. 2.

La carta bollata a tassa fissa, i moduli e registri stampati su carta libera già bollati allo straordinario, che, all'attuazione del presente decreto, si trovino ancora in bianco presso Uffici pubblici, Istituti, Enti e privati, potranno adoperarsi previo il completamento della tassa dovuta mediante applicazione di marche da bollo a tassa fissa, purchè nel complesso non siano applicate più di cinque marche.

## Monito prefettizio per la disciplina dei prezzi

Il Ministero delle Corporazioni, ha fatto recentemente presente di aver avuto più volte segnalazioni che molti commercianti ritengono di essere in regola con le disposizioni relative alla disciplina dei prezzi quando applicano, sul costo della merce ai loro magazzini, maggiorazioni non superiori a quelle prescritte.

Tali commercianti ritengono perciò di poter prescindere dal considerare se il prezzo di acquisto della loro merce presso il produttore o presso il grossista, sia o no irregolarmente aumentato e quindi se, in complesso, il prezzo di vendita al consumatore subisca o meno un aumento. Questa opinione deve essere nettamente respinta.

La determinazione delle percentuali massime che i commercianti possono riscuotere, a remunerazione della loro opera e rimborso delle loro spese, non è che un provvedimento di attuazione delle norme generali sulla disciplina dei prezzi. Tale determinazione era necessaria per disciplinare l'operato del commerciante tutte le volte che sussistono variazioni autorizzate dei prezzi del produttore.

Ma è evidente che quando il produttore venda a prezzi superiori a quelli legalmente praticabili, il commerciante non possa ritenersi immune da ogni responsabilità, in quanto si limiti ad applicare le maggiorazioni prescritte. Né si può consentire che intervengano accomodamenti più o meno leciti fra produttori e commercianti, quando le conseguenze di questi ricadono a carico del consumatore.

Pertanto gli organi preposti alla vigilanza non si limitano a controllare se il commerciante abbia applicato la maggiorazione prescritta, ma accertano anche che il fornitore non abbia venduto al commerciante a prezzi superiori a quelli autorizzati. Qualora risulti un aumento, si deve procedere in primo luogo a carico del fornitore che col suo comportamento ha dato inizio alla violazione della disciplina dei prezzi, per contro il commerciante, che si è reso complice della violazione.

I commercianti, ad evitare la loro corresponsabilità, debbono attentamente vagliare i prezzi che vengono loro richiesti dai fornitori e accettare se eventuali maggiorazioni di essi siano state regolarmente autorizzate.

Il Prefetto ha impartito precise disposizioni alle Organizzazioni sindacali interessate e agli organi di vigilanza perchè le norme ministeriali siano rigidamente applicate e perchè il controllo dei prezzi sia ininterrotto ed efficace, ripetendo che a carico dei contraventori alle norme sul blocco dei prezzi saranno applicate, con il massimo rigore, le sanzioni previste.

L'annullamento delle marche complementari potrà essere fatto dagli Uffici del registro e bollo o direttamente dalla parte. In questo ultimo caso l'annullamento sarà fatto mediante la scritturazione della data e della firma in modo che su ciascuna marca si trovi una parte della data ed una parte della firma. La data di annullamento dovrà sempre corrispondere a quella dell'atto cui dovrà servire il foglio.

## Politica sociale nel tempo di guerra

La guerra — scrive "Informundus" — ad onta delle ferree necessità che determina e alle quali deve subordinarsi ogni esigenza di benessere e di progresso non soltanto individuale, ma anche di gruppi e categorie — non ha deviato dalle sue fondamentali direttrici la marcia del Corporativismo sul terreno sociale. E' anzi da dire — tenuto presente quel supremo imperativo della Rivoluzione fascista, che è la realizzazione di una sempre più alta giustizia fra tutti i partecipanti progresso della produzione — che la guerra ha contribuito ad accelerare i tempi dell'accorciamento delle distanze, mettendo lo Stato nella necessità di adottare in difesa dei meno abbienti misure protettive di ordine finanziario, economico e sociale, che in tempi normali sarebbe stato più difficile imporre.

Infatti, le sperequazioni esistenti fra le posizioni economiche individuali, fanno sentire in tempi di guerra più duramente l'effetto loro, non soltanto in senso morale, per la repugnanza che ispirano le disparità e il privilegio di fronte alle privazioni del popolo e al sacrificio dei combattenti, ma anche in senso strettamente materiale: e di ciò è facile rendersi conto se si pensa che la guerra, riducendo forzatamente la disponibilità di molti beni per i consumi civili, tende a sovvertire tutta la preesistente gerarchia dei valori, facendo affluire verso i consumi primari una larga parte dei redditi prima destinati ad altri consumi od impieghi. Il che, manifestamente, si produce a danno di chi ha minori possibilità di guadagno e di spesa.

Molto opportunamente, quindi il Ministero delle Corporazioni ha rilevato giorni or sono — riferendo alla Camera sul bilancio del proprio dicastero — che le varie provvidenze adottate dal Regime per sovvenire le categorie proletarie (provvidenze fra cui vanno ricordate il recente aumento degli assegni familiari, le indennità e i sussidi alle famiglie dei richiamati, la cassa d'integrazione salariale per gli operai dell'industria, ecc.) resterebbero senza effetto se non fossero affiancate da quel vasto complesso di misure che dall'inizio della guerra si sono venute e vengono via via emanandosi per la disciplina della produzione, della distribuzione e dei consumi, e, in primo luogo, per la difesa della moneta. Attuando la repressione di tutti i possibili tentativi di speculazione — si tratti di accaparramento di merci o di pazzeschi investimenti immobiliari, di illecite maggiorazioni di prezzi o di ricattatorie pretese di paghe smisurate — il Governo fascista intende procedere con la massima severità, giudicandoli a buon diritto come tentativi di diserzione di trattamento.

**TINTORIA - PULITURA**  
**COMINO**  
UDINE - Riva Bartolini - tel. 1419  
**"IL HERO RISPARMIO"**

## Premiato stabilimento Ortopedico e di Protesi

### VARIOLO cav. LUIGI

UDINE Via Pordenone, 18 - Tel. 5-46 - TREVISO Via G. Giordani, 17 - Tel. 17-69  
FORNITORE dell'O.N.I. di Guerra, Ospedali Civili e Militari, Istituti di Assicurazioni e Privati - UDINE - GORIZIA - TRIESTE - FIUME - TREVISO - BELLUNO

#### Protesi - Ortopedia

Gambe e braccia artificiali, confezionate in legno, cuoio - Arto artificiale brevettato per amputati di coscia con congegno automatico di blocco e libera deambulazione - I nostri apparecchi, leggeri e di lunga durata, mettono in condizioni di accedere alle normali occupazioni - Busti Ortopedici per Spondiliti, Morbo di Pott - Scogliosi - Artriti ecc. - Apparecchi per paralisi infantile - Sinoviti - Lussazioni - Piedi varo ed equino - Fratture - Coxite ed altre infermità - Plantari per piedi piatti, cinti, ventriere.

## Nuove disposizioni per i rifornimenti del carbone a panificatori

Il Ministero delle Corporazioni è venuto nella determinazione di rilasciare a favore delle « Sapac » un buono unico provinciale comprendente l'ammontare totale delle assegnazioni di carbone fossile destinato ai panificatori delle rispettive provincie.

La disposizione andrà in vigore con le consegne relative al mese di luglio p. v. e, successivamente, sarà applicata al bimestre agosto - settembre e quindi al trimestre ottobre - novembre - dicembre, e stabilisce che per il rifornimento di carbone fossile estero ai panificatori si proceda con lo stesso criterio adottato per i rifornimenti agli artigiani.

## SENTENZE



### Il Pretore di Udine

in data 28 aprile 1942-XX ha pronunciato il seguente decreto

contro

**FERUGLIO ROMA**

di Giov. Battista di anni 40 nata e residente in Feletto Umberto; imputata dei reati di cui agli art. 516 C. P. e 16 - 23 - 51 Regol. 9 maggio 1929 n. 994 per avere il giorno 16 gennaio 1942-XX in Feletto Umberto posto in vendita latte di mucca risultato scremato.

(Omissis)

Condanna la suddetta alla pena di L. 400 di multa e L. 200 di ammenda ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto nel giornale « Il Commercio Friulano ».

Per eserato conforme all'originale.

Il Cancelliere

F.to DE ECCLESIIIS



### Il Pretore di Udine

in data 28 marzo 1942-XX ha pronunciato il seguente decreto

contro

**FERUGLIO RENA**

di Giov. Batta di anni 31 nata e residente in Feletto Umberto, via M. Feruglio 13; imputata dei reati di cui all'art. 516 C. P. e 16 - 23 e 51 Reg. 9 Maggio 1929 n. 994, per avere il giorno 18 marzo 1942-XX in Feletto Umberto posto in vendita latte di mucca risultato scremato.

(Omissis)

Condanna la suddetta alla pena di L. 450 di multa e L. 150 di ammenda ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto nel giornale « Il Commercio Friulano ».

Per estratto conforme all'originale.

Il Cancelliere

F.to DE ECCLESIIIS

## Macchine per scrivere

di occasione NAZIONALI ED ESTERE

Olivetti - Underwood

Continental ecc. ecc.

ricostruite

Solo una Ditta perfettamente attrezzata può offrirvi vere occasioni

**Ditta ENRICO TUDELLI**

UDINE

Via Mercatovecchio 19 - Tel. 12-29

## Legislazione Commerciale

**Decreto Legge 12 febbraio 1942-XX.** — Conversione in legge, con modificazioni, del R. Decreto 10 ottobre 1941 XIX, n. 1184, contenente disposizioni, per il periodo di guerra, sulla disciplina della produzione, della distribuzione e del consumo della legna, e modificazioni ed aggiunte alla disciplina della produzione, della distribuzione e del consumo del carbone vegetale - Gazz. Uff. n. 104 del 1. maggio 1942-XX.

**Decreto Ministeriale 29 aprile 1942-XX.** — Norme sul rifornimento dei negozi e sull'esposizione al pubblico dei prodotti tessili ed abbigliamento. - Gazz. Uff. n. 104 del 2 maggio 1942.

**Decreto Legge 24 Marzo 1942-XX.** — Norme per la limitazione, durante la guerra, della circolazione degli autoveicoli e per la disciplina dei servizi pubblici di trasporto. - Gazz. Uff. n. 106 del 4 maggio 1942-XX.

**Regio Decreto Legge 4 maggio 1942-XX.** — Norme integrative per l'applicazione dell'imposta speciale sul plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atti tra vivi. - Gazz. Uff. n. 110 del 8 maggio 1942-XX.

**Legge 3 Aprile 1942-XX** — Franchigia doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) - Gazz. Uff. 3 Aprile N. 111.

**Decreto Ministeriale 5 Maggio 1942** - Disciplina totalitaria della raccolta e della destinazione dei cereali e delle fave.

**Decreto Ministeriale 6 Maggio 1942-XX** — Determinazione della quantità di cereali e di fave che possono essere trattate per il fabbisogno familiare e aziendale.

**Decreto Ministeriale 6 Maggio 1942-XX** — Modificazioni alle disposizioni relative all'obbligo della tenuta del libro di carico e scarico da parte degli esercenti i molini che producono per la vendita. - Gazz. Uff. del 9 maggio 1942 n. 111.

**Decreto del Sottosegretario di Stato per le Fabbricazioni di Guerra 12 maggio 1942-XX.** — Norme di applicazione del Decreto 25 aprile 1942-XX relativo al blocco ed alla requisizione del platino e di altri metalli del gruppo. - Gazz. Uff. n. 117 del 18 maggio 1942-XX.

**Decreto Ministeriale 30 aprile 1942-XX** — Contingente di alcole etilico di prima categoria da liberare dal vincolo della destinazione e carburante nel bimestre aprile - maggio 1942-XX - Gazz. Uff. n. 122 del 23 maggio 1942.

**Ministero delle Corporazioni.** — Riassunto del provvedimento P. 305 del 22 aprile 1942-XX relativo alla disciplina dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, e ditte confezioniste.

Riassunto del Provvedimento P. 307 del 25 aprile 1942-XX relativo alle maggiorazioni massime a favore dei commercianti di prodotti dell'arredamento tessile e dell'abbigliamento di qualsiasi materia e dei giocattoli e norme generali.

Riassunto del provvedimento P. 310 del 26 aprile 1942-XX relativo ai prezzi degli stracci non di lana. - Gazz. Uff. n. 106 del 4 maggio 1942-XX.

**Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.** — Comunicato relativo al divieto di immettere al consumo nuovi prodotti conservati in scatole e di variarne la composizione, il confezionamento e la denominazione se già in commercio.

Divieto di macinazione delle sanse e dei noccioli di oliva.

Divieto di esportazione extra - provinciale di « cagliata ». - Gazz. Uff. n. 109 del 7 maggio 1942.

**Decreto Ministeriale 4 maggio 1942-XX** — Disciplina dell'approvvigionamento e della distribuzione del fieno e della paglia per le esigenze delle Forze armate e della popolazione civile.

**Decreto Ministeriale 4 maggio 1942-XX** — Divieto dell'uso della barite e di qualsiasi altra sostanza simile per la formazione della crosta artificiale del formaggio gorgonzola. - Gazz. Uff. n. 109 del 7 maggio 1942.

**Ministero delle Corporazioni.** — Disposizioni concernenti la produzione dei

velocipedi per trasporto merci. - Gazz. Uff. n. 113 del 12 maggio 1942-XX.

**Ministero delle Corporazioni.** — Prezzo dei saponi da barba. - Gazz. Uff. n. 113 del 13 maggio 1942-XX.

**Ministero delle Finanze.** — Riassunto della circolare P. 309 del 26 aprile 1942-XX relativa ai tipi e prezzi dei sacchi di carta. - Gazz. Uff. n. 116 del 16 marzo 1942-XX.

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero delle Corporazioni.** — Riassunto del provvedimento P. 328 del 19 maggio 1942-XX, relativo alle norme sul rifornimento dei prodotti tipo tessili e dell'abbigliamento. - Gazz. Uff. n. 123 del 25 Maggio 1942-XX.

## Consegna dei grassi provenienti dal degrassaggio della budella

### Una circolare prefettizia

Il Prefetto di Udine ha diramato la seguente circolare ai Podestà:

« Da controlli eseguiti per cura di questo Ufficio veterinario provinciale, è risultato che una buona parte del grasso che si dovrebbe ricavare dalle budella non viene consegnato allo Stabilimento di colatura, sia perchè il degrassaggio delle budella viene fatto irrazionalmente, sia perchè parte del grasso stesso viene alienato per altri scopi non consentiti dalle disposizioni in vigore.

Mentre si richiede che ogni irregolarità al riguardo deve essere comunicata a questa Prefettura, si avverte, per norma dei veterinari condotti e dei macellai che il degrassaggio delle budella deve essere completo ed eseguito col sistema della raschiatura sotto il controllo dei veterinari condotti o di altro organi comunali appositamente incaricati.

Come è stato fatto presente con circolare del 17 giugno 1941 n. 26977, il servizio relativo alla raccolta e consegna di grassi animali è da considerarsi di assoluta utilità pubblica, per cui è vostro dovere di disporre perchè siano messi a disposizione locali adatti per il deposito e la conservazione dei grassi e perchè le guardie comunali siano incaricate di vigilare attentamente a che sia assicurata la consegna totalitaria dei grassi, eseguendo delle ispezioni frequenti ai macelli, alla macellerie, nonché ai centri di raccolta delle budella. Questi ultimi dovranno essere pure controllati di frequente dai dipendenti Veterinari, i quali si accerteranno che il degrassaggio delle budella è stato eseguito col sistema della raschiatura.

Perchè serva di norma a voi ed ai dipendenti veterinari, si comunica che da prove controllate, eseguite ripetutamente presso il macello di Udine, si sono ottenuti dal degrassaggio delle budella (intestino tenue e grosso) i seguenti quantitativi di grasso di tripperia:

- 1) da capi di peso dai 5 - 6 quintali Kg. 4,500 di grasso di budella;
- 2) da capi di media peso, sui 4 q.li, Kg. 3,000 di grasso di budella;
- 3) da capi di peso sui 2 quintali: Kg. 2,500 di grasso di budella.

Tali rese sono state ripetutamente controllate.

Inoltre si è accertato che dai vitelli di pianura si possono ricavare complessivamente circa kg. 3,500 di grasso di spicco e tripperia, e che le capre e le pecore possono dare in media oltre 4 kg. di grasso, complessivo per capo.

Non vi è dubbio, quindi, che se il degrassaggio della budella sarà fatto con molta cura e non verranno sottratti tali grassi all'ammasso, si potranno ricuperare dei quantitativi notevoli di grassi.

Si avverte, infine che contro i macellai e raccoglitori di budella inadempienti si procederà per l'avvenire col massimo rigore a termini di legge.

Il Prefetto CHIARIOTTI

La simpatia al giornale  
si dimostra tangibilmente  
ABBONANDOSI

## Stato Civile di Udine

Dal 17 al 31 maggio xx

Nati	61
Morti	65
Matrimoni	26

## Importazioni

Si avvertono le ditte interessate che il termine per la presentazione delle domande di importazione di merci (II semestre 1942) amministrata dalla Federazione Commercianti Ferro Metalli e Macchine, viene a scadere col giorno 15 corrente mese.

Le ditte potranno richiedere i moduli di domanda relativi all'Unione Fascista dei Commercianti.

## Per i materiali siderurgici e leganti idraulici

Il Municipio comunica:

« Con recenti circolari del Ministero dei Lavori Pubblici è stato disposto che le richieste di privati per le assegnazioni di materiali siderurgici e di leganti idraulici debbano essere presentate esclusivamente agli Uffici del Genio Civile, che sono stati incaricati del ricevimento, dell'istruttoria e dell'inoltro della relativa pratiche al predetto Ministero.

I predetti Uffici prenderanno in considerazione soltanto le richieste di materiali per lavori che risultino esclusi dal blocco disposto con Decreto 20 aprile 1942-XX del Sottosegretario per le fabbricazioni di guerra ».

## Gli abbonamenti ferroviari

ai titolari di ditte individuali e ai componenti di Società di fatto

A seguito d'intese intervenute tra il Ministero delle Corporazioni e quello delle Comunicazioni le Ferrovie dello Stato concederanno gli abbonamenti anche oltre il raggio di 100 chilometri non solo alle categorie precedentemente specificate di dirigenti di società, ma anche ai titolari di ditte individuali e a componenti di società di fatto purchè i Consigli provinciali delle Corporazioni rilascino un documento che i richiedenti oltre a essere titolari o consoci dell'azienda, esplicino in favore di questa funzione di viaggiatore, di piazzista, di procuratore, ecc. Tale circostanza risulterà ai Consigli dalle denunce fatte dalle ditte per la loro iscrizione nel registro esistente presso i Consigli medesimi. Le ditte industriali che avessero bisogno di particolari chiarimenti potranno rivolgersi alle loro organizzazioni.

## Importante!

### Quote integrazione prezzi

Proroga per la presentazione delle denunce

Con circolare 20 maggio 1942, n. 65107 il Ministero delle Finanze ha precisato che la corresponsione della « quota integrazione prezzi » compete anche ai grossisti di pasta alimentare per le giacenze esistenti presso gli stessi al mattino del giorno 24 febbraio 1942-XX.

A tale fine gli interessati dovranno presentare alla competente Intendenza di Finanza apposita denuncia con l'osservanza di tutte le modalità prescritte. Per quanto concerne, invece, la corresponsione da parte dello Stato della quota integrazione di prezzo ai pastifici, in ragione di L. 5 al quintale di pasta venduta dal giorno 24 febbraio 1942-XX, a norma dell'art. 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 1942-XX, recante norme per il coordinamento delle disposizioni concernenti l'esonerazione dal pagamento della imposta sulla entrata per alcuni generi alimentari, di cui al R. D. Legge 19 febbraio 1942-XX, n. 53, sono in corso di emanazione particolari specifiche norme al riguardo.

Il termine utile per la presentazione delle denunce delle giacenze dei prodotti sentati da imposta in forza del richiamato R. D. Legge 19 febbraio 1942-XX, n. 53, al fine di ottenere la corresponsione della quota di integrazione di prezzo, fissato al 30 aprile 1942-XX, con la circolare 21 marzo 1942-XX, n. 62738

e prorogato al 20 maggio 1942-XX con la successiva circolare 22 aprile 1942-XX, n. 64024, deve intendersi ulteriormente prorogato al 30 giugno 1942-XX.

NB. — Sul numero scorso abbiamo pubblicato tutte le norme concernenti quest'interesse dei commercianti.

## Scadenze del mese

**10 GIUGNO** - Scadenza della terza rata delle imposte dirette e relative sovrimposte nonché dei tributi locali. Il pagamento relativo può essere effettuato senza penalità entro il giorno 18.

**18 GIUGNO** - Ultimo giorno di tolleranza per il pagamento della terza rata delle imposte, sovrimposte e tributi predetti.

**21 GIUGNO** - Termine per il pagamento della terza rata delle imposte e tasse con l'indennità di mora del 2%; dopo questo ultimo giorno l'indennità di mora diventa del 6%.

**25 GIUGNO** - Da tale data a tutto il 29 giugno ha luogo la pubblicazione dei ruoli suppletivi della seconda serie delle imposte dirette per l'anno in corso e per quelli precedenti.

**30 GIUGNO** - Ultimo giorno per la dichiarazione delle variazioni nel numero degli avvisi soggetti al pagamento della tassa di bollo di cui all'art. 86 n. 3 della Tariffa del bollo allegato A.

Scade la seconda rata trimestrale di abbonamento al bollo.

Scade il termine per la presentazione all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette della denuncia di omissione o irregolarità di notifica dell'avviso di accertamento e per errori materiali o duplicazioni nel ruolo principale e nei ruoli suppletivi di prima serie delle Imposte Fabbricati terreni, Ricchezza Mobile, Complementare e Celibi dell'anno precedente.

E' tassativamente vietato riprodurre articoli de IL COMMERCIO FRIULANO senza che venga citata la fonte.

Direzione: rag. G. Provini - P. Palmano  
Rag. G. Provini - condirettore responsabile  
UDINE - TIP. ARTI GRAFICHE FRIULANE  
Via Treppo 1 - Telef. 2-52

## L'ortopedico NICOLA BECCHI

Torino - Via Reggio n. 8  
specialista per l'immobilizzazione dell'

## ERNIA

(senza operazione)

pubblica una nuova attestazione:

Egregio sig. N. BECCHI

Sono molto soddisfatto del Vostro apparecchio che durante il periodo della applicazione mi ha permesso di attendere ai miei pesanti lavori di contadino senza arrecarmi il minimo disturbo immobilizzandomi completamente l'ernia in brevissimo tempo. Smessone l'uso da un anno, pur continuando a lavorare, non ho più avuto inconvenienti di sorta.

Ringrazio e mi firmo

Rabolin Romano  
Creola di Saccolongo  
(Prov. di Padova)

L'Ortopedico sarà a  
**GORIZIA: Martedì 16 Giugno 1942**  
Albergo Cervo d'Oro

**UDINE: Martedì 23 Giugno 1942**  
Albergo Friuli  
Aut. Pref. Alessandria 1-2-30 n. 1334.

## COMMERCIANTE!

Il « Commercio Friulano » è il tuo giornale.

Diffende i tuoi interessi. Ti mette a giorno di tutte le disposizioni inerenti al tuo mestiere salvandoti dalle sorprese.

**Erika** DITTA  
**Elios Ortolan**  
= UDINE =  
Piazza Duomo N. 5  
Telefono 4-20

Macchine per Scrivere e da CARICOR  
Duplicatori - Accessori - Dattilografici  
OFFICINA SPECIALIZZATA  
per riparazioni di qualsiasi macchina

## ANNUNCI SANITARI

### CASA DI CURA

**Dr. F. PELIZZO**

Specialista per le malattie d'ORECCHIO - NASO - GOLA presso la Clinica Otorinolaringologica della R. Università di Firenze  
**UDINE - Via Rivis 32 - Telef. 682**  
dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17

### MALATTIE NERVOSE

**Dr. L. MEZZINO**

già assist. Clinica neuropsicologica R. Università di Napoli  
Medico Ospedale Psichiatrico  
**UDINE - Via Volturmo, 33**  
Riceve ore 13-15

### Specialista

**MALATTIE DEGLI OCCHI E DIFETTI DELLA VISTA**

**Dr. MICHELE SONZIO**

**UDINE - Via Zanon 16 - Tel. 12-34**  
Consultazioni:  
tutti i giorni dalle 10-12 15-17

### Prof. Dott.

**SILVANO MENGHETTI**

Docente della R. Università di Firenze  
già in reparti chirurgici specializzati di Parigi, di Vienna e in cliniche della Germania.  
Casa di Cura per malattie chirurgiche sulle colline di TRICESIMO a 5 minuti dal tram per Udine - Dalle 8-12 - Telefono 12.  
Endoscopie: Vie urinarie e apparato digerente.  
**UDINE - Via Mazzini 7. Dalle 13-16 Telef. 4**

### Dr. G. FALESCHINI

MEDICO CHIRURGO

SPECIALISTA

**MALATTIE VENEREE E PELLE**  
Riceve: ore 10-12.30 15-16.30 18-20  
**UDINE: vicolo Brovedan 6**  
Telefono 13-66  
(da piazza delle Erbe a via Zanon)

### MALATTIE DEGLI OCCHI

DIFETTI DI VISTA

**Prof. A. ALIQUO' MAZZEI**  
Docente della R. Università di Padova  
Primario dell'Ospedale Civile  
**UDINE - Via N. Sauro 1 - Telef. 5-5**  
Riceve: 11-12.30 e 15-17

### Dr. ERMES FAIONI

MEDICINA GENERALE

MALATTIE REUMATICHE

SCIATICA

Ambulatorio via Rauscedo n. 1  
dalle 13.30 alle 15 - Tel. 16-49

### STUDIO DENTISTICO

**BARTIROMO**

ODONTOIATRA

Via Mercatovecchio, 20  
**UDINE**  
Orario: 8-12 14-18 - Tel. 11-38  
**S. DANIELE DEL FRIULI**  
(mercoledì e sabato) dalle ore 8 alle 11

### Dott. LUIGI BADER

Spec. in Ortopedia e Traumatologia  
già assistente vol. dell'Istituto RIZZOLI di BOLOGNA. Riceve in CASA di CURA dr. Castellani - Udine, Porta Gemona (tel. 1-48) ogni MARTEDÌ dalle 15 alle 17.

### CASA DI CURA PER

MALATTIE DEGLI OCCHI

del Dott. T. BALDASSARRE

SPECIALISTA

Visite e consulti 11.30-12.30 15-17  
**UDINE - VIA DUCA D'AOSTA**  
(già Cussignacco) N. 5 - Telefono 36  
Aut. Pref. 8775 - Udine 8-6

### Prof. S. STEFANINI

Docente Clinica Pediatrica

R. Università di Bologna

Primario Ospedale Civile

Specialista Malattie dei BAMBINI  
Via Roma 16 T. 15-63 Riceve 11-13 15-17